

Comune di Ton

Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 1

Generalità e finalità

1. Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Al fine di favorire un'adeguata crescita socio – culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, secondo quanto dispone lo Statuto Comunale.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale degli adulti, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Sport e ambiente
 - Cultura e spettacolo
 - Scuola
 - Giochi e attività ricreative
 - Rapporti con le Associazioni e con l'UNICEF
 - Multiculturalità e volontariato

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle 4° e 5° classi elementari e delle 1° 2° e 3° classi medie, residenti nel Comune di Ton.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni coetanei, residenti nel Comune di Ton. Ogni elemento del corpo elettorale può votare solo un suo coetaneo e ha l'obbligo di esprimere una ed una sola preferenza.

Art. 3

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi sarà data la massima pubblicità, seguendo le procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale degli adulti.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate dal segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi (o suo delegato), affiancato da un responsabile del Consiglio Comunale e sottoposte all'Amministrazione Comunale.
2. La stessa entro trenta giorni dal ricevimento dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con voto unanime, potrà richiedere al Sindaco del Comune di porre all'O. D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 5

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito indicativamente da 15 Consiglieri.
2. Gli eletti durano in carica un (1) anno.

Art. 6

Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro l'ultimo sabato di Settembre vengono presentate le candidature a Consigliere presso la Biblioteca Comunale; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
2. Entro 15 giorni verrà pubblicata una lista unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico e suddivisi per anno di nascita, con l'indicazione del nome, del cognome e dell'anno di nascita.
3. Le elezioni si svolgeranno indicativamente entro la seconda settimana di Ottobre, in un unico giorno scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale e la Commissione per le Politiche Sociali e Giovanili.
4. Gli elettori riceveranno una scheda, di colore diverso in base all'anno di nascita, sulla quale è riportata la lista dei candidati coetanei. Ogni elettore potrà esprimere una ed una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
5. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
7. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i tre (3) ragazzi più votati per ogni annata partecipante. A parità di preferenze si procede all'elezione in ordine alfabetico (in base al cognome).
8. Nei giorni successivi lo scrutinio verranno notificati i risultati dell'elezione.
9. Al primo Consiglio Comunale utile, il Sindaco proclama i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 7

Prima seduta

1. La conferma dei nominativi degli eletti sarà comunicata dal Sindaco del Comune al Dirigente dell'Istituto Comprensivo.
2. Entro i quindici (15) giorni successivi la notifica degli eletti, su convocazione del Sindaco del Comune, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8

Elezione del Capogruppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, del Segretario, del Sindaco, del Vice-Sindaco e dei Consiglieri Delegati.

1. Alla prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere, nel suo seno e a voto palese, all'elezione del Capogruppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, del Segretario, del Sindaco, del Vice-Sindaco e dei Consiglieri Delegati. Le cariche di Capogruppo, Segretario, Sindaco e Vice-Sindaco dovranno essere ricoperte da ragazzi frequentanti le scuole medie. La carica di Consigliere Delegato potrà essere ricoperta anche da ragazzi delle scuole elementari.
2. Successivamente all'elezione del Sindaco si procederà all'elezione dei cinque (5) Consiglieri Delegati. A parità di preferenze, si procederà all'elezione in ordine alfabetico (in base al cognome).

Art. 9

Programma del Sindaco

1. Il neo-eletto Sindaco dovrà presentare ed illustrare, nella prima seduta di Consiglio, il suo programma di lavoro, per la successiva approvazione.

Art. 10

Funzioni del Capogruppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Capogruppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà il compito, per mezzo di comunicazione al referente adulto che trasmetterà la comunicazione agli interessati, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio.

Art. 11

Riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno sei (6) volte all'anno.
2. Si riunirà per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi, su richiesta del Capogruppo o di almeno la metà + 1 dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. La sede del Consiglio sarà individuata di volta in volta tra le strutture a disposizione del Comune di Ton; suddetta sede potrà essere individuata in tutte le frazioni del Comune di Ton.

Art. 12
Surroga

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, mediante scorrimento della lista di appartenenza.

Art. 13
Modalità per favorire la partecipazione

1. Le scuole disciplineranno, al loro interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del loro "collegio" attraverso "audizioni e/o dibattiti" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 14
Adempimenti

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta promessa davanti al Sindaco del Comune di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 15
Norme transitorie e finali

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dallo stesso Ufficio preposto al funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Viene assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.